



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

ALLEGATO B)

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

PER GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE, CHE RIGUARDA NELLO SPECIFICO GLI ASIILI NIDO COMUNALI CHE HANNO SEDE A BASSANO DEL GRAPPA IN VIA CHINI N. 28 – IN VIA RIVANA N. 4 PER UN TOTALE DI 144 POSTI.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Gestione in regime di concessione dell'Asilo Nido: l'offerta tecnica - progetto esecutivo dovrà essere predisposta dai concorrenti sulla base del "Progetto di massima e linee guida" (allegato n. 1 al presente capitolato) definito dall'Amministrazione, del bando e disciplinare di gara e delle norme stabilite dal presente capitolato.

La concessione riguarda la gestione e l'amministrazione in regime di concessione del servizio di Asilo Nido, da realizzare da parte del Concessionario in nome proprio ed a proprio rischio, in costante integrazione con gli altri servizi sociali e socio educativi comunali.

Il Concessionario dovrà gestire in nome proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale l'intero servizio garantendo l'insieme dei servizi a contenuto socio-educativo e dei servizi complementari (ad esempio: la gestione educativa e ausiliaria, la preparazione distribuzione ed assistenza ai pasti, la gestione delle forniture, il servizio di igiene e pulizia dei locali, la gestione di tutte le utenze, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie periodiche di iscrizione per la successiva approvazione da parte del Comitato di gestione e la predisposizione degli atti inerenti l'ammissione degli Utenti al servizio, l'introito a propria cura, rischio e spese, delle rette mensili degli utenti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale ed altri eventuali) per il completo ed ottimale funzionamento degli asili nido comunali di Via Chini n. 28, di Via Rivana n. 4.

L'utenza dell'asilo nido comunale sarà composta da bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi o come previsto dal regolamento degli asili nido comunali.

La gestione completa dell'asilo nido dovrà avvenire nel rispetto del regolamento comunale del servizio di asilo nido e dei suoi atti attuativi, del capitolato speciale, nonché della normativa regionale e statale.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI


La concessione avrà una durata di anni cinque con decorrenza dal 01 agosto 2013 fino al 31 luglio 2018 e potrà essere prorogata e/o rinnovata per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, nei limiti della normativa allora vigente, ad insindacabile giudizio del concedente.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un tempo determinato da concordarsi in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara per l'affidamento delle attività o per diversa soluzione gestionale delle stesse.

L'Aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato nella mora di stipula del contratto.

3. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

Il Concedente per l'attuazione del servizio mette a disposizione i locali con arredi ed attrezzature nello stato in cui si trovano e che il concorrente riconoscerà idonei alla gestione del servizio a seguito di apposito sopralluogo da effettuarsi prima della presentazione dell'offerta nei giorni 10 e 11 giugno 2013, previo appuntamento.

I locali siti in Via Chini n. 28 e in Via Rivana n. 4 sono di proprietà comunale.

Le caratteristiche essenziali dei due nidi, riferite all'anno 2012, sono le seguenti:

E' prevista la figura della coordinatrice e del custode a tempo pieno che si ripartono tra i due nidi.

Il servizio di pulizia è svolto da personale ausiliario e in base ad uno specifico piano di lavoro.

Attualmente il servizio di lavanderia viene svolto all'interno del nido di Via Chini per tutte e due le sedi dei nidi, con trasporto a carico del concessionario.

Via Chini:

- Orario di apertura complessivo: dalle ore 7.30 alle ore 18.15.
- Su richiesta possibilità di anticipo dalle 7.30 alle 8.00, di posticipo dalle 16.30 alle 18.15.
- Orario a part-time dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
- Numero posti attivati n. 72 (60 + 20%)
- Personale attualmente presente, si specifica che per tempo pieno si intendono 38 ore settimanali e per tempo parziale 24 ore settimanali,;

Sezione piccoli 14 iscritti

2 educatrici tempo pieno

1 part time

Sezione piano terra 29 iscritti

2 educatrici di ruolo (a 30 ore settimanali 25 a contatto diretto con i bambini - solo orario mattina)

1 educatrice a tempo pieno

2 part time

Sezione primo piano 29 iscritti

1 educatrice di ruolo (a 36 ore settimanali 30 a contatto diretto con i bambini - solo orario mattina)

2 educatrici a tempo pieno

1 part time

personale di cucina convenzionato : 2 persone a tempo pieno (38 ore settimanali) di cui una cuoca e un aiuto cuoca

- Servizio di cucina interno giornaliero per tutte le sezioni presenti in Via Chini.

Via Rivana

- Orario di apertura complessivo: dalle ore 7.30 alle ore 18.15.
- Su richiesta possibilità di anticipo dalle 7.30 alle 8.00, di posticipo dalle 16.30 alle 18.15.
- Orario a part-time dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
- Numero massimo di posti attivati 72 (60+20%)

Personale attualmente presente, si specifica che per tempo pieno si intendono 38 ore settimanali e per tempo parziale 24 ore settimanali,;

Sezione piccoli 14 iscritti

2 educatrici tempo pieno



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

1 part time

sezione 1^ 16 iscritti

2 educatrici tempo pieno

1 part time

sezione 2^ 16 iscritti

2 educatrici tempo pieno

1 part time

sezione 3^ 26 iscritti

3 educatrici a tempo pieno

1 part time

- n. 1 ausiliarie a tempo pieno (35 ore) n. 2 ausiliarie a part time (25 ore e 20 ore)
- n1 aiuto cuoco a tempo pieno (35 ore)
- personale di ruolo: un cuoco a tempo pieno (n. 36 ore settimanali),

Servizio di cucina interno giornaliero per tutte le sezioni presenti in Via Rivana.

Elementi essenziali per apertura anno educativo 2013/2014:

Il totale dei posti attivati per i tre nidi sarà di 144 così suddiviso:

Asilo di Via Chini: posti massimi previsti: 72 (60 + 20%)

Asilo di Via Rivana: posti massimi previsti: 72 (60 + 20%)

Il servizio di lavanderia, manutenzione, sostituzione e noleggio biancheria può essere gestito internamente dal Concessionario oppure essere affidato ad una ditta esterna con consegna e ritiro bisettimanali.

Calendario di apertura valido, di norma, per i due nidi: articolato su 45 settimane dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di luglio. Il servizio rimane chiuso, di solito, le due settimane tra Natale e l'Epifania e al massimo una settimana a Pasqua. Tutto il personale rientra in servizio una settimana prima dell'apertura di settembre senza utenti per predisporre gli ambienti e per effettuare i colloqui di inizio frequenza.

Le caratteristiche del servizio (come requisiti minimi) sono dettagliate nel prospetto denominato "Progetto di massima e linee guida" allegato n. 1 del presente capitolato.


4. RAPPORTO CONCESSORIO

L'importo mensile/costo pro capite medio per ogni bambino frequentante l'asilo nido è calcolato tenendo conto dei due nidi e dei posti totali pari a n. 144.

Questo importo è comprensivo di ogni onere ad eccezione:

- della quota di ammortamento dei beni immobili dei nidi di via Chini e di via Rivana e della quota di ammortamento dei beni mobili dei tre nidi;
- del costo del personale dipendente del Comune di Bassano del Grappa il cui onere rimane a completo carico del Comune (articolo 9), considerando n. 3 educatrici d'infanzia, n. 1 cuoco.

Nel caso durante il periodo della concessione dovesse venir meno la presenza lavorativa presso il concessionario di uno o più dipendenti comunali questi dovranno essere sostituiti con personale del concessionario. Tale situazione potrà comportare una revisione della tariffa stabilita dal contratto di



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

concessione. Il costo unitario di riferimento, per le sostituzioni, è quello indicato nel prospetto relativo all'equilibrio economico-finanziario, per livello di inquadramento allegato al contratto stesso.

Il costo mensile medio pro capite potrà essere rivalutato a partire dall'anno educativo 2014-2015 come stabilito all'art. 13

Il concessionario riscuoterà direttamente le rette mensili di frequenza del servizio a carico dell'utenza, secondo i criteri concordati e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, che vengono periodicamente valutati e aggiornati.

Il calcolo della retta mensile di frequenza è personalizzato per ogni utente. Verrà quindi considerato come riferimento il mese di frequenza, tenendo conto che l'anno educativo è composto di 11 mesi.

Il Comune verserà mensilmente al concessionario la differenza tra:

- il costo mensile calcolato moltiplicando l'importo mensile pro capite stabilito dal contratto di affidamento del servizio per il numero dei bambini frequentanti i due nidi durante il mese considerato
- e l'importo mensile totale delle rette effettivamente emesse agli utenti nello stesso periodo in conformità al contratto stesso, ai regolamenti ed alle ulteriori decisioni dell'Amministrazione Comunale.

La fattura suddetta sarà emessa il mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni avverrà, previa verifica dell'effettività e regolarità delle prestazioni, in termini di qualità, quantità, tempestività, ecc. e nel rispetto delle modalità specificate nella presente convenzione. Per questa verifica il Comune di Bassano del Grappa si riserva almeno 30 giorni di tempo dalla data di ricezione della fattura e precisa che l'acquisizione del DURC rientra tra le verifiche per attestare la regolarità della prestazione.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla suddetta verifica delle prestazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare.

Per quanto riguarda la revisione prezzi si rimanda allo specifico articolo del presente capitolato speciale di gara.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Bassano del Grappa annualmente entro il 31 dicembre un canone di concessione del servizio comprensivo dell'uso degli immobili corrispondente a euro dieci (€ 10,00).

Il Comune si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni in concessione in aumento o in diminuzione fino al 20%, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio.

5. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del concedente:

1. La determinazione dei criteri e delle modalità per il calcolo delle rette del servizio.
2. La messa a disposizione di due fabbricati (via Chini e via Rivana) di proprietà comunale con locali idonei, attrezzati e arredati per l'attività di asilo nido;
3. La redazione, prima dell'inizio della gestione, di un analitico inventario debitamente sottoscritto, descrittivo dello stato di conservazione degli immobili, dell'arredamento, dei beni mobili e dei materiali di consumo in giacenza di cui sono dotati i due Asili Nido. Alla scadenza della concessione il concessionario del servizio è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredamenti, le attrezzature e i beni mobili in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso; lo stesso è tenuto, altresì, a



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

consegnare tutti quegli arredi, materiali e attrezzature che sono state acquistate o sostituite dal Concessionario stesso durante il periodo della concessione e che alla scadenza del contratto diventano di proprietà comunale.

4. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità utilizzate per la consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente il termine fissato dal verbale di riconsegna, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla polizza fidejussoria per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Foro competente di Bassano del Grappa.
5. L'onere relativo alla manutenzione straordinaria degli immobili Comunali di Via Chini e di via Rivana. Tale manutenzione potrà essere proposta dal Concedente e realizzata dal Concessionario se preventivamente concordata tra le parti e con onere a carico del Concedente.
6. La gestione dei rapporti con la Regione Veneto per il servizio di asilo nido. Tra cui si evidenzia la domanda del contributo in conto gestione e la relativa rendicontazione.
7. Il versamento al concessionario del servizio l'importo dovuto secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Capitolato Speciale.
8. Il pagamento della polizza relativa all'incendio dei fabbricati di via Rivana e di via Chini.
9. Il pagamento della retribuzione, dei compensi accessori e il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi del personale dell'Amministrazione Comunale che rimarrà e continuerà ad operare presso i nidi.
10. L'individuazione della figura incaricata del controllo per il monitoraggio del servizio e del coordinamento tra concessionario ed Amministrazione Comunale, il cui costo è a carico del Concedente.

6. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a gestire, in nome proprio e per conto dell'Amministrazione Comunale, il servizio per bambini iscritti all'asilo nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, regionali e nel rispetto delle norme comunali, nonché attenersi agli atti di gara, all'offerta tecnica - progetto esecutivo e all'offerta economica presentate in sede di gara ed allegate al contratto di concessione.

Compete al Concessionario la gestione integrale del servizio secondo quanto previsto nell'offerta tecnica - progetto esecutivo, negli atti di gara e nel contratto di concessione ed in particolare:

- 1 - Effettuare tutte le prestazioni sia a carattere pedagogico/educativo dirette a bambini tra i 3 mesi e i 36 mesi, che a carattere gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare.
- 2- La manutenzione ordinaria dello stabile e dell'area esterna di pertinenza dei fabbricati dei due asili nido.
- 3- L'acquisto di arredi, materiale didattico pedagogico ed attrezzature sia interne che esterne, che alla scadenza del contratto di concessione diventeranno di proprietà comunale.
- 4- Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredamenti e delle attrezzature dei tre nidi.
- 5- Fornire e sostituire periodicamente tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno, e la sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati (che alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà comunale).



**CITTÀ
DI
BASSANO
DEL
GRAPPA**

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

- 6 - Gli immobili, le attrezzature e gli arredamenti risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dal concessionario saranno utilizzati dallo stesso per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto.
- 7 - La pulizia dei locali e degli arredi, la fornitura del materiale occorrente per la pulizia.
- 8 - Disinfestazione e derattizzazione dei locali e delle pertinenze e relativa richiesta di intervento.
- 9 - L'acquisto, la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino (esempio pannolini) e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso.
- 10 - La fornitura dei generi alimentari di prima qualità, la preparazione, la distribuzione e la somministrazione dei pasti, nell'osservanza della normativa vigente, sia regionale che statale. Attenersi, per la somministrazione dei pasti, alle procedure HACCP (L. 155/1997) e prevedere eventuali diete differenziate per esigenze documentate di salute o di credo religioso.
- 11 - La fornitura, il cambio, la pulizia della biancheria occorrente per i momenti del sonno, del pasto e del cambio per l'igiene del bambino.
- 12 - Il pagamento delle polizze assicurative responsabilità civile verso terzi e infortuni.
- 13 - Assunzione di tutte le spese, con relativa intestazione delle stesse, riguardanti i consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, tassa rifiuti dei nidi di via Rivana e di via Chini.
- 14 - Rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e i contratti di lavoro delle specifiche categorie.
- 15 - Obbligo della direzione e del coordinamento del personale comunale nel rispetto delle condizioni contrattuali del pubblico impiego e obbligo di sostituzione del personale comunale mancante.
- 16 - Rispettare le norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, secondo la normativa vigente (L. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni).
- 17 - Provvedere alla formazione di tutti gli operatori, ivi compresi quelli dipendenti dall'Amministrazione Comunale, per i quali dovrà essere predisposta apposita relazione sugli obiettivi della formazione e modalità di svolgimento della stessa.
- 18 - Comunicare eventuali scioperi, con preavviso - ricorrendone i presupposti - di almeno 3 gg., all'Amministrazione Comunale e alle famiglie dei bambini frequentanti.
- 19 Cura dei rapporti con i genitori e con il Comitato di gestione, per quanto stabilito dal regolamento degli asili nido comunali e sostenimento delle eventuali spese per il suo funzionamento (cancelleria, organizzazione inviti, spese postali, fotocopie, ecc).
- 20 - Raccolta delle domande di ammissione ai due nidi comunali e predisposizione della conseguente graduatoria, secondo i criteri e i tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, per la successiva discussione ed approvazione da parte del Comitato di gestione.
- 21 - Procedere al calcolo delle rette mensili sulla base dei criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione comunale. Emissione, incasso delle rette mensili dei bambini frequentanti e relativo recupero dei crediti.
- 22 - Emettere fattura mensile come previsto dall'articolo 4.
- 23 - Fornire qualsiasi dato utile relativo alla gestione degli asili nido (esempio dati economici o relativi al personale ecc.) per statistiche o rendicontazioni nei tempi e nelle modalità richieste dall'Amministrazione Comunale.
- 24 - Assicurare gli aggiornamenti previsti per le autorizzazioni all'esercizio e per l'accreditamento sulla base della L.R. 22/02;



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

25 - Presentare annualmente entro il mese di novembre al Comune il progetto educativo secondo gli "ORIENTAMENTI SOCIO - PSICO - PEDAGOGICI - PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI" redatti dalla Commissione Regionale di coordinamento per i Servizi all'Infanzia dell'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto, e illustrati nelle riunioni di sezione da effettuarsi entro il mese di dicembre di ogni anno.

26 - Favorire ogni forma di controllo esercitato dall'Amministrazione e dai Comitati di gestione sullo svolgimento del servizio.

27 - L'utilizzo dell'Asilo Nido da parte del Concessionario, oltre i periodi od ore previsti per l'apertura del servizio e che saranno stabiliti dal contratto di concessione, dovrà essere concordato e valutato con l'Amministrazione Comunale.

28 – Eventuale riconoscimento economico, al costo di acquisto, del materiale di consumo in giacenza presso i tre nidi alla data di inizio della concessione o la consegna del materiale equivalente da rendersi alla scadenza del contratto.

29 - Tutte le altre spese, nessuna esclusa, necessarie per la gestione completa e funzionante dell'intero servizio di Asilo Nido Comunale, nonché tutti gli altri adempimenti e oneri previsti dal presente Capitolato, dal Regolamento Comunale del servizio di Asilo Nido e delle disposizioni di legge vigenti.

7. SERVIZI INNOVATIVI

L'attivazione dei servizi innovativi indicati nel progetto esecutivo di gestione dovrà essere preventivamente comunicata al Concedente.

Nel caso di attivazione di servizi innovativi ulteriori a quelli previsti nel progetto esecutivo le proposte dovranno essere approvate dal Concedente con apposita determinazione dirigenziale.

Le tariffe applicate dal Concessionario per la realizzazione di tutti i servizi innovativi, o qualsiasi loro variazione, devono essere comunicate e approvate dal Concedente, prima dell'attivazione o della variazione, con apposita determinazione dirigenziale.

8. CONTROLLI

L'Amministrazione concedente si riserva ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme ritenute più opportune e vigila sul rispetto, da parte del Concessionario, delle condizioni stabilite dal presente capitolato e successivamente dal contratto di concessione e suoi eventuali allegati, nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.


9. PERSONALE

Il concessionario dovrà garantire la direzione e il coordinamento del personale attualmente dipendente dall'Amministrazione Comunale in ragione della realizzazione del progetto gestionale e specificamente: n. 3 educatrici d'infanzia, n. 1 cuoco; personale che pur conservando il proprio rapporto di lavoro con il Comune di Bassano sarà posto alle dipendenze funzionali del Concessionario.

Nel caso durante il periodo della concessione dovesse venir meno la presenza lavorativa presso il concessionario di uno o più dipendenti comunali questi dovranno essere sostituiti con personale del concessionario.

Il concessionario dovrà, anche, assicurare, per garantire la continuità del servizio, l'assunzione del personale educatore dipendente dall'attuale soggetto gestore alle stesse condizioni contrattuali.

Il concessionario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali.



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

10. FIDEJUSSIONE

L'aggiudicatario è tenuto a versare una cauzione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale cauzione è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa). Detta garanzia potrà essere o una fideiussione bancaria o assicurativa.

Qualora sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/93, essa deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività a semplice richiesta scritta della stazione concedente entro 15 giorni e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del documento attestante l'avvenuta esecuzione costituisce inadempimento del garante nei confronti del soggetto per il quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione concedente, che sarà libera di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento del servizio successivamente alla scadenza del contratto o di eventuale attivazione di opzioni contrattuali.

11. POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIE

Il concessionario del servizio si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

Il Comune di Bassano del Grappa è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti, agli educatori e altro personale durante l'esecuzione del servizio.

Il concessionario del servizio solleva il Comune di Bassano del Grappa da qualsiasi pretesa, azione di rivalsa che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo il concessionario si impegna a consegnare al Comune di Bassano del Grappa, in sede di stipula del contratto, una polizza responsabilità civile verso terzi stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune di Bassano del Grappa debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell'affidamento.



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

L'assicurazione dovrà assicurare la copertura per i seguenti massimali:

- euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 1.500.000,00 per persona;
- euro 1.000.000,00 per cose.

La copertura assicurativa dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà del Comune in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.

Polizza infortuni utenti:

- Invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 1.500.000,00 senza scoperti e franchigia.
- Decesso: massimale pro capite di almeno euro 1.000.000,00.

Rimborso spese giornaliere da infortunio.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di concessione del servizio. Il concessionario del servizio s'impegna a presentare, ad ogni scadenza annuale della polizza, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso.

12. PRIVACY

Ai sensi della D. Lgs. 196/2003 il Comune di Bassano del Grappa, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa il concessionario del servizio responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Il concessionario del servizio procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e in particolare:


- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio;
- non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, se non esclusivamente per finalità istituzionali;
- non può conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di concessione.

Il Concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della normativa.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il Concessionario si impegna a fornire al Comune copia dell'eventuale documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa adottato in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività, se tenuto all'adozione del documento programmatico sulle misure di sicurezza stesso.

Il Concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, il Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto stesso.

Resta inteso che competono al Concessionario i diritti di cui al Titolo II del Decreto Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalla normativa prevista dal Decreto Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento comunale che disciplina la materia.

13. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI E REVISIONE

Il costo mensile medio pro capite potrà essere rivalutato a partire dall'anno educativo 2014-2015, sulla base della congiunta analisi di dati oggettivi (costo del lavoro riferito al CCNL di riferimento del Concessionario e/o andamento inflativo sui costi) in rapporto alle diverse voci di costo così come descritte nel prospetto relativo all'equilibrio economico – finanziario iniziale e delle sue successive modifiche derivanti da modifiche al servizio concordate o imposte dall'Amministrazione comunale, sempre con riferimento a parametri di qualità attesa e realizzata, efficacia ed efficienza e fermo restando che il rischio imprenditoriale grava comunque sul concessionario.

Il concessionario sarà tenuto ad apportare al servizio tutte le modifiche che saranno imposte da nuove norme legislative o regolamentari o da scelte innovatrici dell'Amministrazione, anche su proposta del concessionario stesso e in ogni caso possibilmente concordate con lo stesso: in tali casi le variazioni in aumento o in diminuzione dei costi e/o dei ricavi saranno sostenute o verranno introitate dal Comune a seconda che esse siano di segno negativo o positivo con riferimento ai valori economici determinati in sede di stipula del contratto di concessione e successive variazioni, ogni altra variazione di segno negativo o positivo sarà di competenza del Concessionario.

Qualora l'Amministrazione procedesse ad una riorganizzazione degli Asili Nido Comunali che potrebbe portare ad una riduzione dei posti attivati o delle sedi il Concessionario ne sarà formalmente informato almeno tre mesi prima. Conseguentemente si provvederà ad una revisione dell'importo mensile/costo pro capite medio per bambino frequentante sulla base del nuovo numero di posti attivati.

Qualora durante il periodo della concessione dovesse venir meno la presenza lavorativa temporanea e/o definitiva presso il Concessionario di uno o più dipendenti comunali questi dovranno essere sostituiti con personale del Concessionario. Tale situazione comporterà una revisione dell'importo mensile/costo pro capite medio per ogni bambino frequentante l'asilo nido stabilito nel contratto di concessione. Il costo unitario di riferimento, per le sostituzioni, è quello indicato nel prospetto relativo all'equilibrio economico-finanziario, per livello di inquadramento, presentato in sede di offerta.

14. INADEMPIENZE CONTRATTUALI GRAVI - DECADENZA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente decaduta la concessione, con tutte le conseguenze che questo comporta, nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto della concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protrate, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso.

La contestazione della grave inadempienza dovrà avvenire al concessionario a mezzo lettera raccomandata AR e il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

In particolare si ha decadenza della concessione allorquando il concessionario:

1. venga a perdere i requisiti di idoneità (in tal caso la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato);



CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

2. non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute gravi irregolarità, purché non siano dipendenti da forza maggiore;
3. non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti interessati in materia (Comune, Azienda Ulss, Regione);
4. si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
5. si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
6. nell'ipotesi che il personale assunto dal concessionario non possenga i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato.

Nelle ipotesi 2, 3, 4, 5 e 6 la decadenza della concessione deve essere preceduta da due successive diffide intimare al concessionario ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

In caso di fallimento del concessionario del servizio e di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali, potrà aversi la decadenza dalla concessione.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione Comunale incamererà per intero l'importo oggetto della polizza fidejussoria di cui all'art. 11 del presente Capitolato, e si riserverà la facoltà di richiedere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del Concessionario, il Concedente si riserva anche la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

15. PENALI

Salvi i casi di decadenza della concessione, stabiliti dal precedente art. 14, sono stabilite le seguenti penalità, a cui si applica la sanzione di euro 500,00 per ogni infrazione commessa:

1. comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza e delle famiglie;
2. ritardata presentazione della documentazione o dei dati richiesti dall'Amministrazione Comunale;
3. mancata sostituzione del personale assente, entro 2 ore dall'inizio del servizio;
4. mancato rispetto delle procedure HACCP per la somministrazione dei pasti;
5. mancata osservanza del menù e delle tabelle dietetiche, senza adeguata giustificazione;
6. ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la decadenza della concessione.

Il Comune fa pervenire per iscritto al Concessionario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione, il Concessionario entro otto giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni fa pervenire al Concedente le proprie giustificazioni. Il Comune entro 5 giorni decide in merito e risponde se accoglie o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Amministrazione applica le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta notificata o inviata con A.R.. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro trenta giorni dalla notifica o dalla



**CITTÀ
DI
BASSANO
DEL
GRAPPA**

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. e Partita IVA 00168480242
ASSESSORATO AI SERVIZI ALLA PERSONA

ricezione della comunicazione di applicazione della sanzione mediante lettera A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla fidejussione.

16. DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione, nonché la sua subconcessione anche parziale, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione e incameramento della polizza fidejussoria.

17. DIVIETO DI APPALTO

E' fatto divieto al concessionario appaltare la gestione integrale o parziale del servizio di asilo nido salvo i servizi di custodia e pulizia, di lavanderia e di manutenzione ordinaria degli stabili e delle aree di pertinenza dei due nidi.

18. ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copie e di scrittura.

19. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E SEDE OPERATIVA

Per tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, il concessionario elegge domicilio legale a Bassano del Grappa.

La sede operativa deve essere situata o attivata nel raggio di 20 Km. dalla sede municipale di Bassano (calcolati sulla base del percorso stradale), con presenza effettiva di un responsabile da contattare in caso di emergenze e comunicazioni.

20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Bassano del Grappa sarà competente per tutte le controversie di competenza del giudice ordinario che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione della concessione.

21. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.